



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto recante regolazione dell'offerta del formaggio Asiago DOP per il triennio 2021/2023.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*”;

VISTO l'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante “*Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012 “*relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n.1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 “*sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996 “*relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio*”, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) per il formaggio Asiago;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 15 febbraio 2019, n. 1813, recante modalità di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago, del 28 aprile 2020, con il quale si approva il “Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago DOP 2020-2023” e si autorizza il Presidente a presentare domanda di approvazione presso le competenti istituzioni;

VISTA la nota n. 79 del 28 aprile 2020, con la quale il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago ha trasmesso il “Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago DOP 2020-2023” ed ha presentato istanza per l’approvazione del Piano stesso;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago, del 28 agosto 2020 con la quale si dichiara l’esistenza dell’accordo preventivo tra le parti di cui citato articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria preliminare svolta dalla Regione Veneto, nel cui territorio ricade la produzione del Formaggio Asiago DOP, comunicato con nota n. 0455321, del 27 ottobre 2020;

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 15 febbraio 2019, n. 1813, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con ISMEA, ai fini dell’esame delle condizioni economiche e della coerenza dei Piani di regolazione dell’offerta con la normativa unionale;

ACQUISITA la nota n. 66947, del 25 settembre 2020, con la quale, a seguito di specifica richiesta di esame da parte della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Mipaaf, ISMEA evidenzia come i contenuti del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago DOP 2020-2023 appaiano coerenti con lo scenario lattiero caseario mondiale e nazionale e con gli obiettivi generali perseguibili attraverso la regolazione dell’offerta;

CONSIDERATO che, come disposto all’articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni;

CONSIDERATO che il Piano per la regolazione dell'offerta del formaggio Asiago DOP presentato dal Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago è conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal decreto 15 febbraio 2019, n. 1813;

DECRETA

Art. 1

(approvazione del Piano di regolazione dell'offerta)

1. E' approvato il Piano di regolazione dell'offerta del Formaggio Asiago DOP, riportato in allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano di regolazione dell'offerta è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 ed è vincolante per tutti i produttori del formaggio Asiago, inseriti nel sistema di controllo della DOP Asiago.

Art. 2

(disposizioni complementari)

1. Il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Asiago a DOP con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti. Lo stesso Consorzio comunica tempestivamente alla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea – ufficio PIUE VI eventuali regolamenti applicativi adottati.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Nella relazione è altresì evidenziato l'impatto del Piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione ed è specificata la destinazione dei fondi provenienti dalla contribuzione aggiuntiva.
3. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Il presente decreto può essere revocato con specifico provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, anche in assenza dell'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione di cui all'articolo 150, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora non siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 150, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Art. 3
(entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Teresa Bellanova

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD